Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2268

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASELLI, GIORDANO e CALABRÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 8 LUGLIO 2010

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto delle cittadinanza degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è la testimonianza delle istanze continue e appassionate, da parte degli italiani residenti all'estero, per una sistemazione normativa in merito all'acquisto ovvero al riacquisto della cittadinanza italiana.

Il problema è naturalmente ancora più sentito da quando il diritto di voto per gli italiani all'estero è divenuto realtà effettiva all'inizio della scorsa legislatura, in attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Il presente disegno di legge tiene conto di una realtà complessa, interessata da situazioni differenti e si inserisce in quell'ampio ed articolato dibattito che vede impegnati i due rami del Parlamento ormai da alcune legislature.

Il principio ispiratore del presente testo è quello della conservazione della cittadinanza italiana da parte di chi già possedeva una cittadinanza straniera, ovvero l'acquistava o la riacquistava, mantenendo il mantenimento di un legame giuridico, politico, storico, sociale e culturale con gli italiani emigrati all'estero. Una sorta di recupero di italianità ovvero una risposta alle istanze delle nostre comunità, congiunta anche a un interesse del Paese alla valorizzazione di profili culturali, sociali e sentimentali.

Anzitutto, il presente disegno di legge si affronta il problema relativo alla disparità di trattamento ancora oggi presente nell'ordinamento italiano. Una anacronistica disparità di trattamento tra cittadini, in palese contrasto con i dettami costituzionali che garantiscono pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (articolo 3 della Costituzione).

Tale discriminazione giuridica si riscontra, in particolare, nei confronti di quelle donne che, emigrate all'estero nel secolo scorso, sono state private della cittadinanza per se stesse e per i propri figli, per effetto della legge sulla cittadinanza italiana, legge 13 giugno 1912, n. 555, allora vigente.

Il figlio di madre italiana poteva considerarsi italiano solo se il padre era ignoto o apolide oppure se, in base alle leggi vigenti nello Stato di cui il padre era cittadino, non acquistava la cittadinanza di tale Stato.

La normativa era impostata sul principio della prevalenza dell'unità della cittadinanza in seno alla famiglia e della «supremazia» della figura del padre-marito, comportando per decenni una profonda disparità di trattamento tra uomo e donna. In tempi più recenti, la legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha recepito definitivamente il principio della parità di trattamento, ammettendo l'attribuzione della cittadinanza italiana ai figli di padre o di madre italiana.

Con il presente disegno di legge che, modificando l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, estende il diritto di cittadinanza anche ai figli di madre italiana nati anteriormente al 1º gennaio 1948, si propone un intervento legislativo volto a eliminare una volta per tutte la disparità di trattamento tra cittadini, tuttora presente nel nostro ordinamento, che ha finora mantenuto viva la discriminazione tra uomo e donna.

Vi è poi un problema relativo alla riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 17 della legge n. 91 del 1992.

Come si ricorderà, tali termini sono stati prorogati già due volte, con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 736, e, successivamente, con l'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; tale ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 1997.

In particolare vi sono posizioni che riguardano quegli italiani residenti in Stati dove il possesso della doppia cittadinanza è stato ammesso successivamente al 31 dicembre 1997. L'aspirazione all'acquisizione della cittadinanza di questi italiani merita particolare tutela, poiché nel periodo di vigenza del termine di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, essi, anche volendolo, non erano nelle condizioni di chiederla, pena la perdita della cittadinanza dello Stato di residenza. Oggi che sussistono tutte le condizioni per richiedere la cittadinanza italiana senza perdere lo *status civitatis* del Paese dove ormai vivono e lavorano, non lo possono fare perchè il termine è scaduto.

Poi, è da prendere in particolare considerazione la situazione di quegli italiani che, in possesso della doppia cittadinanza alla data del 31 dicembre 1997, l'hanno successivamente persa a causa della scadenza dei termini previsti dal citato articolo 17 della legge n. 91 del 1992.

Molti degli italiani residenti all'estero che hanno dovuto regolarizzare la propria posizione presso gli Stati di residenza per potervi risiedere e lavorare erano anche in possesso del passaporto italiano, alla data del 31 dicembre 1997. Essi infatti, nel momento in cui hanno dovuto naturalizzarsi nel Paese di accoglienza, non hanno voluto rinunciare formalmente alla cittadinanza italiana davanti all'autorità consolare italiana.

Si propone di riconoscere il diritto a richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana agli italiani residenti all'estero, ovvero di restituire ai connazionali emigrati all'estero e ai loro discendenti in linea retta entro il quarto grado (per evitare abusi) che hanno perso la cittadinanza la possibilità di riacquistarla.

In particolare si stabilisce che ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non sia richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera, nonché l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992, e l'introduzione dell'articolo 17-*quater* nella medesima legge. Tale articolo prevede il diritto al riconoscimento della cittadinanza per i cittadini italiani che, recandosi all'estero, hanno perduto la cittadinanza in applicazione di norme vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge (a esclusione di coloro che l'hanno persa per i motivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* della medesima legge) e per i loro discendenti in linea retta entro il quarto grado che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

Il diritto al riacquisto della cittadinanza, così come disposto dall'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* della legge n. 91 del 1992, è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una istanza al sindaco del comune di residenza, ovvero alla competente autorità consolare, previa produzione di idonea documentazione secondo quanto disposto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Il diritto al riconoscimento della cittadinanza di cui all'articolo 17-*quater* può invece essere esercitato dai soggetti interessati mediante la presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente, a cui devono essere allegate una certificazione attestante la nascita o la cittadinanza italiana del richiedente o dei suoi ascendenti in linea retta entro il quarto grado e, per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, dello stesso articolo 17-*quater*, una documentazione atta a dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1*-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche qualora il matrimonio sia stato contratto prima del 1° gennaio 1948;

1-ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 1-*bis* nato anteriormente al 1° gennaio 1948»;

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. – *1*. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera»;

c) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il diritto al riacquisto della cittadinanza italiana di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* della presente legge, è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una istanza al sindaco del comune di residenza, ovvero alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione, secondo quanto disposto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri»;

d) dopo l'articolo 17-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 17-*quater*. – *1*. Il diritto alla cittadinanza, è riconosciuto:

a) ai cittadini italiani che recandosi all'estero hanno perduto la cittadinanza in applicazione di norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di coloro che l'hanno persa per una delle cause di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a), b)* e c*)*;

b) ai discendenti in linea retta entro il quarto grado dei soggetti di cui alla lettera *a)* del presente comma che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

2. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza può essere esercitato dai soggetti di cui al comma 1 mediante la presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente. All'istanza devono essere allegate:

a) una certificazione attestante la nascita o la cittadinanza italiana del richiedente o dei suoi ascendenti in linea retta entro il quarto grado;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, una documentazione atta a dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura italiane».

€ 1,00